



COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

AVVISO

"BONUS GAS"

FORNITURE DI GAS NATURALE A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO – CONCESSIONE BONUS SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185;

RENDE NOTO

1) Con deliberazione 6 luglio 2009, ARG/Gas 88/09, come modificata dalla deliberazione ARG/Com 113/09, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione alle norme richiamate in premessa, ha approvato le "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2";

2) Hanno diritto al bonus sociale, **per una sola abitazione di residenza, le famiglie con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro**, nonché **le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro**. Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.

Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.

Il valore del *bonus gas* è differenziato: per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche; per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento); per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

3) Coloro che ritengono di avere diritto al bonus sociale, per l'anno 2010, dovranno presentare domanda **entro il 31 marzo 2011**, esclusivamente sugli appositi moduli. Dopo il 31 marzo 2011 si perderà il diritto al bonus retroattivo ma si potrà comunque, in ogni momento, fare la richiesta del bonus per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

4) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Attestazione ISEE (in relazione al disagio economico);

b) copia fotostatica del documento di identità.

5) Il diritto al bonus ha validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una nuova domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

Per ulteriori informazioni e per la compilazione dei relativi moduli, gli interessati potranno rivolgersi gratuitamente ai CAAF CGIL, CISL e UIL.

ARDENNO, 21 febbraio 2011

